

Codice A1511B

D.D. 21 dicembre 2018, n. 1618

D.D. 1306 del 15/12/2017 e D.D. 913 del 09/08/2018 di affidamento diretto, in adesione a Convenzione CONSIP, ad EDENRED ITALIA S.r.l. del servizio inerente alla gestione dell'intervento sperimentale per l'erogazione dei voucher per il diritto allo studio anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Approvazione dello schema di contratto CIG derivato 7592378487 e nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Visti:

- la D.G.R. n. 38-6098 del 07/12/2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato le modalità di gestione dell'intervento sperimentale per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018 stabilendo che, relativamente alle modalità per la gestione e l'organizzazione del sistema, il servizio di erogazione per l'anno scolastico 2017/2018 fosse acquisito attraverso l'adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1" Lotto 1 - CIG 6513792733 ed il ricorso alla Clausola di sperimentazione prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico;
- la D.G.R. n. 25 –6843 del 11/05/2018, con la quale la Giunta Regionale, ha approvato le modalità di gestione dell'intervento sperimentale per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019 e ha stabilito di acquisire, anche per l'anno scolastico 2018/2019 il relativo servizio di emissione dei voucher tramite l'adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1" Lotto 1 - CIG 6513792733 e il ricorso alla Clausola di sperimentazione prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico;
- la D.D. n.1306 del 15/12/2017 con la quale è stato affidato in modo diretto, in attuazione della D.G.R. 38-6098 del 07/12/2017, ad Edenred Italia S.r.l., il servizio di emissione dei voucher anche per l'anno scolastico 2017/2018 tramite l'adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1" Lotto 1 - CIG 6513792733 e il ricorso alla Clausola di sperimentazione prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico;
- la D.D. n. 908 del 09/08/2018 con la quale si è proceduto ad indicare quale CIG di riferimento per il servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 il CIG derivato n. 7592378487;
- la D.D. n. 913 del 09/08/2018 con la quale è stato affidato in modo diretto, in attuazione della D.G.R. n. 25 –6843 del 11/05/2018, ad Edenred Italia S.r.l., (CIG derivato 7592378487) il servizio di emissione dei voucher per l'anno scolastico 2018/2019 tramite l'adesione della Regione Piemonte alla Convenzione Consip denominata "Buoni pasto elettronici 1" Lotto 1 - CIG 6513792733 e il ricorso alla Clausola di sperimentazione prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico;
- la D.D. n. 1202 del 29/10/2018 della Direzione Coesione sociale con la quale si è proceduto a nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. Arturo FAGGIO, dirigente del settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale, Responsabile unico del procedimento (RUP) del CIG derivato n. 7592378487, in sostituzione della Dott.ssa Elena RUSSO;

ritenuto opportuno, al fine di meglio specificare i reciproci obblighi, approvare un schema di contratto per il CIG derivato n. 7592378487, allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale, avente ad oggetto:

- il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018, affidato con D.D. 306 del 15/12/2017, in attuazione delle D.G.R. 38-6098 del 07/12/2017 (CUP J14F18000120002),
- il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019, affidato con D.D. n. 913 del 09/08/2018, in attuazione della D.G.R. n. 25 -6843 del 11/5/2018 (CUP J14F18000170002),

valutato che per la sottoscrizione del predetto contratto con Edenred Italia S.r.l., si dovrà procedere all'acquisizione della seguente documentazione:

- garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari euro 15.043,00 corrispondenti al 5% della commissione/corrispettivo contrattuale (l'importo della garanzia del 10% è stato ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto l'operatore economico è possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, acquisita agli atti della Direzione Coesione Sociale);
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura di euro 9.600.923,67 (importo ancora da liquidare alla data del 5/12/2018), finalizzata a garantire gli importi oggetti di trasferimento per il rimborso dei voucher per il diritto allo studio, predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione n. 807 del 15/11/2016, secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale;
- dichiarazione relativa al/ai conto/i corrente/i dedicato/i secondo quanto stabilito dall'art. 3 della L. 136/2010;

ritenuto di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto:

- alla proposta tecnica ed economica presentata da Edenred Italia S.r.l. per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (proposta nostro Prot. n. 44381 del 22/11/2017 agli atti del Settore "Politiche dell'Istruzione", ora Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche", accettata dalla Regione Piemonte con Nota Prot. 49501/A1505A del 27/12/2017);
- alle determinazioni di affidamento ad Edenred Italia S.r.l. (D.D. n.1306 del 15/12/2017 e D.D. n. 913 del 09/08/2018);
- alla Convenzione CONSIP relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 1, Lotto 1 - CIG 6513792733, ai relativi allegati, nonché ai documenti in essa richiamati quali parti integranti;

ritenuto, infine, di procedere con la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nella persona del Dr. Maurizio Pepe, funzionario della settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. n. 165/2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

determina

- di approvare lo schema di contratto CIG derivato n. 7592378487 avente ad oggetto:
 - il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018, affidato con D.D. 306 del 15/12/2017, in attuazione delle D.G.R. 38-6098 del 7/12/2017 (CUP J14F18000120002),
 - il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, affidato con D.D. n. 913 del 09/08/2018, in attuazione della D.G.R. n. 25 –6843 del 11/5/2018 (CUP J14F18000170002),allegato alla presente determinazione per farne parte integrate e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione in forma digitale del predetto contratto con Edenred Italia srl, previa acquisizione della seguente documentazione:
 - garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari euro 15.043,00 corrispondenti al 5% della commissione/corrispettivo contrattuale (l’importo della garanzia del 10% è stato ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto l’operatore economico è possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, acquisita agli atti della Direzione Coesione Sociale);
 - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura di euro 9.600.923,67 (importo ancora da liquidare alla data del 5/12/2018), finalizzata a garantire gli importi oggetti di trasferimento per il rimborso dei voucher per il diritto allo studio, predisposta conformemente al modello approvato con Determinazione n. 807 del 15/11/2016, secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale;
 - dichiarazione relativa al/ai conto/i corrente/i dedicato/i secondo quanto stabilito dall’art. 3 della L. 136/2010;
- di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto:
 - alla proposta tecnica ed economica presentata da Edenred Italia S.r.l. per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (proposta nostro Prot. n. 44381 del 22/11/2017 agli atti del Settore “Politiche dell’Istruzione”, ora Settore “Politiche dell’istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche”, accettata dalla Regione Piemonte con Nota Prot. 49501/A1505A del 27/12/2017);
 - alle determinazioni di affidamento ad Edenred Italia S.r.l. (D.D. n.1306 del 15/12/2017 e D.D. n. 913 del 09/08/2018);
 - alla Convenzione CONSIP relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 1, Lotto 1 - CIG 6513792733, ai relativi allegati, nonché ai documenti in essa richiamati quali parti integranti;
- di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nella persona del Dr. Maurizio Pepe, funzionario della settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) e comma 2, dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Sig.ra Rosa Carito

Il Dirigente del Settore
Dott. Arturo Faggio

Allegato

CONTRATTO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

(L.r. 28/2007, art. 12)

Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici

2017/2018 (CIG derivato n. 7592378487 - CUP J14F18000120002)

e 2018/2019 (CIG derivato n. 7592378487 - CUP J14F18000170002)

in attuazione degli indirizzi approvati con D.G.R. n. 69 - 5500 del 3.8.2017, n. 37 - 6097 del 7.12.2017, n. 38 - 6098 del 7.12.2017 e n. 25 - 6843 del 11.5.2018 (Adesione alla sperimentazione di gestione di voucher sociali in attuazione del paragrafo 6.6 del capitolato tecnico relativo alla Convenzione Consip, ID Gara 910712, Lotto 1 CIG n.6513792733)

TRA

Regione Piemonte, con sede legale in Piazza Castello 165, Codice fiscale 80087670016, Partita IVA 02843860012, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. _____, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione regionale Coesione sociale (anche denominata l'"Ente").

E

Edenred Italia s.r.l., con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01014660417, Partita IVA 09429840151, qui rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. _____, nella sua qualità di _____ (anche denominata "Edenred" o l'"Emettitore").

L'Ente e Edenred, di seguito definite, collettivamente, anche come le "Parti" o, disgiuntamente, come una "Parte"

PREMESSO CHE

in data 21/12/2015 la Consip S.p.A. ha indetto una gara per l'attivazione di una Convenzione relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - edizione 1 (ID Gara 910712).

Il paragrafo 6.6 "Obblighi a contenuto innovativo" del capitolato tecnico relativo alla suddetta gara, di seguito denominato "clausola di sperimentazione", prevedeva la possibilità per la Consip di valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione di gestione di altri voucher (es. sociali) previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, alle condizioni ivi stabilite, e che a tali iniziative potessero accedere solo le Amministrazioni che avessero emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto.

La suddetta gara è stata aggiudicata in data 31/07/2017; per il Lotto geografico 1 CIG n. 6513792733, comprendente il Piemonte, all'operatore economico Edenred Italia S.r.l.; la Convenzione tra Consip S.p.A. ed Edenred relativa alla fornitura del servizio è stata stipulata in data 07/11/2017 ed ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa,

fissata al 09/11/2017, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

Con D.G.R. n. 69 - 5500 del 3/08/2017, come modificata con D.G.R. n. 37 - 6097 del 7/12/2017 e con D.G.R. n. 38 - 6098 del 7/12/2017, la Giunta regionale del Piemonte ha stabilito di acquisire il servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 attraverso l'adesione alla suddetta Convenzione Consip e il ricorso alla connessa clausola di sperimentazione, ribadendo il medesimo indirizzo con D.G.R. n. 25 - 6843 del 11/05/2018, anche per la gestione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019.

I voucher per il diritto allo studio sono il nuovo strumento attraverso il quale la Regione Piemonte eroga gli assegni di studio previsti dall'articolo 12 della L.R. 28/2007, provvidenze economiche finalizzate a rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Con i provvedimenti prima richiamati la Giunta regionale ha inteso dare attuazione, in particolare, al comma 8 dell'articolo 12 della L.R. 28/2007, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 25/2016, stabilisce che, a decorrere dal bando relativo all'anno scolastico 2016/2017, gli assegni di studio sono erogati in forma di voucher, deliberando di assumere a carico della Regione la commissione applicata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per l'utilizzo del voucher.

Nelle more dell'aggiudicazione definitiva della suddetta Convenzione Consip,

la Regione Piemonte ha informalmente contattato Edenred, che in data 22/11/2017 ha presentato una proposta tecnica ed economica per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (acquisita al Prot. n. 44381 del 22/11/2017 del Settore "Politiche dell'Istruzione" ora Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche").

Sotto il profilo economico, tale proposta indica quale commissione, di cui si fa carico la Regione Piemonte al posto del network di esercenti convenzionati, per l'utilizzo del voucher la percentuale del 2% sui voucher "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" transati e dello 0,5% sui voucher "iscrizione e frequenza" transati.

Con D.D. n. 212 del 30/11/2017 del Settore Trattamento Economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, la Regione Piemonte ha proceduto all'affidamento diretto, in adesione alla convenzione Consip ID Gara 910712 - Lotto 1 CIG n. 6513792733, alla Edenred del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per un importo di € 6.839.040,00, comprensivo di IVA pari ad € 263.040,00, per una durata del contratto pari a 24 mesi, dando atto che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l'invio dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione regionale al fornitore che è il solo responsabile dell'adempimento contrattuale (CIG derivato n. 729530869B).

In data 30/11/2017, con numero 4009824, la Regione Piemonte ha effettuato il

primo Ordine d'acquisto di Buoni pasto per un importo di € 6.839.040,00 comprensivo di IVA pari ad € 263.040,00, accettato da Edenred in data 01/12/2017.

Edenred, leader nazionale nei buoni servizio per le imprese, in qualità di operatore gestionale, offre servizi e strumenti di controllo gestionali dei programmi di interesse sociale agli enti pubblici e alle imprese che operano al servizio della collettività.

Edenred, nell'ambito della suddetta attività, ha creato, inter alia, il prodotto denominato "Ticket Service Elettronico", quale strumento elettronico complementare e flessibile nell'erogazione di aiuti diretti a determinate categorie sociali, garantendo il vincolo della spesa e la massima qualità nel funzionamento del servizio.

In data 05/12/2017 la Edenred ha trasmesso a Consip una nota informativa avente ad oggetto la sperimentazione di voucher sociali elettronici in attuazione del paragrafo 6.6 del capitolato tecnico relativo alla Convenzione Consip, ID Gara 910712, Lotto 1 CIG n.6513792733, indicando tra gli altri i seguenti elementi:

- amministrazione ordinante;
- descrizione del progetto di utilizzo dei voucher sociali,
- durata del progetto,
- importo massimo impiegato in voucher,
- percentuali massime della commissione per la gestione del servizio, quantificate nel 2% per i voucher "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrati-

ve previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" transati e
nello 0,5% per i voucher "iscrizione e frequenza" transati e pertanto
nettamente inferiori al valore massimo previsto dalla citata convenzio-
ne Consip per la commissione (pari al 3,98%),

- scelta della Regione Piemonte di farsi carico della commissione appli-
cata dal gestore del servizio al network di esercenti convenzionati per
l'utilizzo del voucher.

Consip, con nota Prot. 36556/2017, trasmessa a mezzo PEC ad Edenred e per
conoscenza alla Regione Piemonte, con riferimento alla predetta nota del
05/12/2017 ha:

- evidenziato che la sperimentazione proposta era stata previamente con-
cordata fra il Fornitore e un'Amministrazione che aveva già emesso un
Ordine di acquisto di buoni pasto a valere sulla predetta Convenzione e
che l'importo previsto rispettava il limite del 15% dell'importo com-
plessivo del suddetto Ordine (requisiti stabiliti al paragrafo 6.6. del
Capitolato tecnico);
- autorizzato l'avvio della sperimentazione in oggetto in quanto i pre-
supposti richiesti al citato paragrafo 6.6. apparivano rispettati;
- validato la proposta della Regione Piemonte di farsi direttamente cari-
co del pagamento della commissione dovuta dalla rete affiliata, in
quanto non in contrasto con le specifiche disposizioni stabilite al ci-
tato paragrafo 6.6. del Capitolato tecnico;
- approvato il valore percentuale della commissione proposta (distinta
per le due tipologie di voucher come indicato sopra) in quanto inferio-

re alla percentuale massima della commissione per la gestione del servizio a carico della rete affiliata fissata dalla Convezione nel 3,93%.

Con D.D. n. 1306 del 15/12/2017 del Settore Politiche dell'Istruzione della Direzione regionale Coesione Sociale, essendosi verificati i presupposti per l'attivazione della sperimentazione, sono stati attuati gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale mediante affidamento diretto ad Edenred del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, nell'ambito della clausola di sperimentazione riportata al paragrafo 6.6. del Capitolato tecnico della gara Consip già richiamata; con la medesima determinazione sono state altresì stabilite le condizioni contrattuali per la realizzazione del servizio.

Il servizio così affidato prevede, in particolare, l'emissione di voucher per il diritto allo studio per l'importo nominale complessivo di euro 10.745.000,00 per ciascun anno scolastico, a fronte del pagamento di una commissione quantificata nel 2% del valore dei voucher "libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" transati e nello 0,5% del valore dei voucher "iscrizione e frequenza" transati.

Con Nota del 29/12/2017 il Settore Politiche dell'Istruzione della Direzione regionale Coesione Sociale, nelle more della formalizzazione dei reciproci rapporti giuridici ed economici, ha comunicato ad Edenred le condizioni di massima per l'espletamento del servizio.

Con D.D. n. 908 del 09/08/2018 del Settore Politiche dell'Istruzione della

Direzione regionale Coesione Sociale, si è proceduto alla modifica del CIG

di riferimento a partire dall'annualità 2017/2018; i CIG e i CUP di riferi-

mento saranno pertanto:

- voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2016/2017: CIG

derivato n. 729530869B;

- voucher per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2017/2018 e

2018/2019: CIG derivato n. 7592378487.

Con D.D. n. 913 del 9.8.2018, il medesimo Settore ha dato attuazione agli

indirizzi formulati dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 25 - 6843 del

14/05/2018, affidando in modo diretto ad Edenred, sempre nell'ambito della

gara Consip prima citata e della connessa clausola di sperimentazione (para-

grafo 6.6. del Capitolato tecnico), il servizio per l'emissione dei voucher

per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019, alle medesime

condizioni economiche, per un importo nominale complessivo di euro

10.745.000,00;

Con D.D. n. 1202 del 29/10/2018 della Direzione Coesione sociale si è proce-

duto a nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. Arturo

FAGGIO, dirigente del settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e

Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale, Re-

sponsabile unico del procedimento (RUP) del CIG derivato n. 7592378487, in

sostituzione della Dott.ssa Elena RUSSO.

Con D.D. n. ____ del ____, il Settore "Politiche dell'istruzione, Programma-

zione e Monitoraggio strutture scolastiche" ha approvato lo schema di con-

tratto tra Regione Piemonte ed Edenred per la definizione delle specifiche

gestionali necessarie alla realizzazione del servizio per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (il "Contratto").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse; Rubriche

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Le indicazioni contenute nelle rubriche degli articoli, nonché la sua ripartizione in articoli e paragrafi dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.

Articolo 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione da parte di Edenred a favore della Regione Piemonte di un servizio consistente nella realizzazione, nell'erogazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione di titoli di legittimazione elettronici (i "Voucher per il diritto allo studio" o "Voucher scuola") che potranno essere utilizzati, nel limite delle legittimazioni attribuite a ciascuna tipologia di Buono Elettronico, dalle persone destinatarie identificate dalla Regione Piemonte (i "Legittimati") quale forma di legittimazione all'acquisto dei beni e dei servizi forniti dai Soggetti ("network del Servizio") all'uopo convenzionati con Edenred.

2.2 Il Voucher per il diritto allo studio comprende due diverse tipologie di Buono Elettronico:

- voucher "iscrizione e frequenza": è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di specifico bando pubblico, per il pagamento delle rette di iscrizione e frequenza degli studenti;

- voucher "libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti" ("voucher libri, POF, trasporti"): è assegnato ai beneficiari, identificati con determinazione dirigenziale a seguito di specifico bando pubblico, per l'acquisto dei libri di testo, del materiale didattico e delle dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, per le spese relative alle attività integrative offerte dalle scuole agli studenti, comprese nei piani dell'offerta formativa e per le spese di trasporto per il percorso casa - scuola.

2.3 In relazione ai beni e servizi indicati dalla Regione Piemonte, il network del Servizio è costituito:

quanto al voucher "iscrizione e frequenza", esclusivamente da scuole paritarie comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione;

quanto al voucher "libri, POF, trasporti":

- esercizi commerciali, cartolerie e punti vendita specializzati, per l'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione;

- gestori dei trasporti pubblici, rivendite di titoli di trasporto pubblico, Comuni per l'acquisto di titoli di trasporto pubblico;

- agenzie formative per l'acquisto di materiale didattico;

- scuole comprese nel Sistema Nazionale di Istruzione per le spese connesse alle attività integrative comprese nei piani dell'offerta formativa.

2.4 Il servizio oggetto del Contratto prevede, in particolare, la realizzazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, di voucher scuola per complessivi euro 21.490.000,00, vale a dire 10.745.000,00 per ciascun anno scolastico suddivisi, indicativamente, in euro 6.447.000,00 per voucher "libri, POF, trasporti" ed euro 4.298.000,00, per voucher "iscrizione e frequenza".

2.5 Il Voucher per il diritto allo studio:

a. è attribuito ai Legittimati, persone fisiche identificate mediante codice il fiscale, che potranno usufruire del Servizio;

b. può essere utilizzato in tutto o in parte e non è convertibile, neppure per le somme non utilizzate, in denaro, né cedibile, né commercializzabile;

c. dà diritto ai Legittimati di utilizzare il vantaggio economico loro attribuito per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati dalla Regione Piemonte;

d. non potrà in nessun caso dar diritto a ricevere somme di denaro, o beni e servizi diversi da quelle autorizzati dalla Regione Piemonte;

e. non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai Legittimati;

f. dà diritto alla Regione Piemonte di essere manlevata da qualsiasi pretesa che i Soggetti appartenenti al network del Servizio possano avanzare

nei suoi confronti, sino al limite del controvalore degli importi utilizzati.

2.6 Funzionamento del servizio.

- La Regione Piemonte emette i bandi pubblici per l'assegnazione dei Voucher scuola per gli anni scolastici considerati. A seguito dell'approvazione delle relative graduatorie, fornisce ad Edenred l'elenco dei Legittimati per ciascuna tipologia di Voucher scuola.

- Edenred promuove un'azione di comunicazione ai Soggetti del network per la stipulazione delle convenzioni e presso le Scuole e le Agenzie formative per informare del servizio.

- I Legittimati acquisiscono il diritto di utilizzare il Voucher scuola per l'acquisto dei beni e dei servizi previsti a decorrere dalla data di messa in disponibilità del voucher fino al termine di scadenza dello stesso, indicato dalla Regione Piemonte nei propri provvedimenti.

- Edenred rendiconta quindicinalmente i voucher transati nel periodo, distinti per tipologia, contabilizzando quindicinalmente a data fissa l'importo delle transazioni ai fini dell'emissione delle note di debito a carico delle Regione Piemonte e dei conseguenti rimborsi alla rete e delle fatture relative al corrispettivo (commissione che Edenred applica al network e di cui si fa carico la Regione Piemonte).

Articolo 3 - Facoltà e obblighi della Regione Piemonte

3.1 Regione Piemonte si impegna a:

a. individuare formalmente, per ciascuna annualità, i Legittimati cui

attribuire i Voucher per il diritto allo studio;

b. comunicare i nominativi dei Legittimati e i dati utili alla gestione, tra i quali il codice fiscale, la tipologia di Voucher scuola assegnato e il rispettivo valore riconosciuto;

c. trasferire ad Edenred le risorse destinate al rimborso dei Soggetti del network entro trenta giorni dalla comunicazione della contabilizzazione quindicinale delle transazioni e della relativa rendicontazione;

d. provvedere al pagamento, nei termini concordati, del corrispettivo dovuto ad Edenred (commissione che Edenred applica al network e di cui si fa carico la Regione Piemonte);

e. informare i Legittimati sulle modalità d'uso del Voucher scuola;

f. riconoscere ad Edenred, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo previsto (articolo 5.1.), rispetto ai termini concordati, gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

3.2 In relazione agli esiti di ciascun Bando per l'individuazione dei Legittimati, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di variare l'importo dei Voucher scuola da emettere per ciascuna tipologia, fermo restando il limite massimo complessivo di euro 10.745.000,00 per ognuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Articolo 4 - Facoltà e obblighi di Edenred

4.1 Edenred si impegna a:

a. garantire ed organizzare il servizio, tramite la rete dei Soggetti del network, a favore dei Legittimati;

b. assicurare, in particolare, il rimborso ai Soggetti del network degli

importi relativi ai beni e ai servizi acquistati mediante il Voucher Scuola

nei seguenti termini decorrenti dalla data di validazione della nota di de-

bito da parte degli affiliati alla rete e conseguente contabilizzazione:

- tre giorni lavorativi per le scuole paritarie per i Voucher per il di-

ritto allo studio "iscrizione e frequenza";

- sette giorni di calendario per rivendite abbonamenti trasporto;

- quindici giorni di calendario per le scuole statali, i Comuni, gli al-

tri enti pubblici e le scuole paritarie limitatamente ai Voucher per il

diritto allo studio "libri, POF, trasporti";

- trenta giorni di calendario per i restanti Soggetti del network;

c. implementare costantemente il network dei Soggetti presso cui è pos-

sibile utilizzare i voucher e, su richiesta della Regione Piemonte o dei

Legittimati, provvedere al convenzionamento in tempi congrui;

d. non imporre alle scuole, in sede di convenzionamento, alcun tipo di

costo o servizio aggiuntivo;

e. non imporre ad alcuno dei Soggetti della rete il pagamento di commis-

sioni in relazione al servizio;

f. informare il network sulle modalità di svolgimento del servizio, in

particolare vincolando e monitorando la finalizzazione della spesa ai beni e

ai servizi indicati dalla Regione Piemonte;

g. garantire le somme trasferite dalla Regione Piemonte attraverso ido-

nea fidejussione bancaria o polizza fideiussoria predisposta conformemente

al modello approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale n.

807 del 15/11/2016 (allegato 2 relativo all'Allegato B "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte", approvato con la Determinazione citata);

h. garantire l'implementazione e la manutenzione del sistema informatico necessario per la gestione dei Voucher scuola;

i. fornire la rendicontazione nonché la reportistica periodica relativa al servizio, consentendo tra l'altro le necessarie abilitazioni al Portale Clienti;

l. consentire l'espletamento dei controlli previsti da parte della Regione Piemonte, o dei soggetti da essa incaricati, al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio.

Articolo 5 - Importi e modalità di Pagamento

5.1 È riconosciuta ad Edenred:

- una commissione pari allo 0,5% (oltre IVA ai sensi di legge) calcolata sul valore degli importi dei Voucher "iscrizione e frequenza" transati e rendicontati, da pagarsi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura;

- una commissione pari al 2% (oltre IVA ai sensi di legge) calcolata sul valore degli importi dei Voucher "libri, POF, trasporti" transati e rendicontati, da pagarsi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

5.2 Le Parti convengono espressamente che l'importo per la gestione del servizio (commissione di cui si fa carico la Regione al posto del network di

esercenti convenzionati) verrà definito con precisione a consuntivo sulla base dei voucher effettivamente transati e rendicontati, in applicazione delle percentuali indicate al precedente punto 5.1. L'importo indicativo della commissione è riportato al successivo punto 5.3.

5.3 Le Parti convengono espressamente che, per la gestione del servizio per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, l'Ente sarà tenuto a corrispondere ad Edenred l'importo indicativo di euro 150.430,00, oltre IVA (pari ad euro 33.094,60), per un importo complessivo di euro 183.524,60 per ciascuna annualità. A seguito dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 3.2. da parte della Regione Piemonte, tali importi potranno subire delle variazioni in relazione all'importo nominale dei voucher "iscrizione e frequenza" e "libri, POF, trasporti" effettivamente transati e rendicontati, fermo restando il tetto massimo inderogabile di spesa di euro 209.000,00 oltre IVA per ciascun anno scolastico.

5.4 Il corrispettivo di cui ai punti 5.2 e 5.3 è erogato sulla base delle rendicontazioni presentate dall'Emittitore al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, per le transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti per le due tipologie di Voucher scuola. I pagamenti sono effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura previa verifica della regolarità del servizio da parte dell'ufficio competente. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica e trasmesse al seguente codice univoco ufficio IPA S04VFA.

5.5 In nessun caso l'Edenred potrà pretendere dalla Regione Piemonte erogazioni a titolo di corrispettivo riferite a Voucher scuola non transati.

5.6 A tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, Edenred ha costituito una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari a euro 15.043,00 (5% dell'importo contrattuale in applicazione della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016); la garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto all'articolo 103 citato.

5.7 Le Parti convengono espressamente che la Regione Piemonte sarà tenuta a trasferire ad Edenred, secondo le modalità concordate, gli importi relativi ai voucher transati al fine di assicurare il rimborso ai soggetti della rete; i suddetti importi non potranno superare quanto previsto per ciascuna annualità all'articolo 2.4.

5.8 La Regione Piemonte eroga ad Edenred le somme da trasferire alla rete con pagamenti quindicinali posticipati sulla base delle rendicontazioni presentate dall'Emittitore al giorno 15 e all'ultimo giorno del mese, in riferimento alle transazioni realizzate nei quindici giorni precedenti e rendicontate per le due tipologie di Voucher scuola.

5.9 All'atto della sottoscrizione del Contratto, Edenred ha presentato una garanzia fidejussoria a copertura di euro 9.600.923,67 (importo ancora da liquidare alla data del 5/12/2018). Predetta garanzia, avente le caratteristiche indicate all'articolo 4.1, lett. g), sarà parzialmente svincolata sulla base degli importi erogati e controllati; la garanzia sarà svincolata totalmente il 31/08/2019 o, se successivo a tale data, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di scadenza fissato per la validità dei voucher scuola 2018/2019.

5.10 Le Parti convengono espressamente che le condizioni di cui al presente articolo 5 rimarranno fisse ed invariabili per l'intera durata del Contratto.

Articolo 6 - Durata e Recesso

6.1 Il presente Contratto avrà durata di 10 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 6 mesi ai fini del completamento della sperimentazione.

6.2 Le Parti convengono espressamente che in caso di differimento del termine di conclusione del Contratto ai sensi dell'articolo 6.1., le condizioni economiche di cui al precedente articolo 5 rimarranno invariate.

6.3 Resta espressamente inteso e convenuto che ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, in qualsiasi momento prima della scadenza del termine, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di operatività del recesso medesimo. In tale ipotesi, Edenred avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora corrisposto alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 7 - Penali

7.1 Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal Contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili ad Edenred, la Regione Piemonte si riserva di applicare penali ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

7.2. Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dalla Regione Piemonte;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

7.3. Al verificarsi di tali circostanze la Regione Piemonte, a mezzo di PEC, intimerà ad Edenred di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni di Edenred, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

7.4. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

7.5. Il ritardo è quantificato rispetto:

- al termine stabilito per la consegna dei prodotti previsti o per la realizzazione delle attività di servizio (precedente punto a);

- al termine indicato ad Edenred dalla Regione Piemonte per adeguarsi alle prescrizioni impartite, vale a dire per la messa in opera di quanto necessario per il rispetto di specifiche norme contrattuali o per l'adeguamento richiesto rispetto alle inadempienze registrate (precedenti punti b), c) e d).

7.6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui Edenred esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, alla Convenzione Consip, al Capitolato Tecnico e agli atti di affidamento. In tal caso la Regione Piemonte applicherà ad Edenred una penale calcolata tenendo conto della data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Contratto, alla Convenzione Consip, al Capitolato Tecnico e agli atti di affidamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa e revoca dell'affidamento

8.1 Fermo restando il diritto di Edenred all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., avrà facoltà di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'Ente incorra in uno dei seguenti eventi:

- mancato pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 5;
- violazione degli obblighi di cui al precedente articolo 3.

8.2 Nei casi di cui al precedente punto 8.1, Edenred avrà la facoltà di risolvere, senza preavviso e con effetto immediato, il presente Contratto mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Ente dal

medesimo indicato all'articolo 12, con cui si esplicita l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

8.3 In caso di inosservanza presente Contratto, la Regione Piemonte avrà il diritto di diffidare Edenred e qualora quest'ultima non ottemperi entro il termine assegnatole (che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 15 giorni) l'Ente procederà alla risoluzione del Contratto.

8.4 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono altresì motivo di risoluzione del Contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Emittitore;
- interruzione non motivata del servizio per più di 30 giorni;
- ripetuta violazione dei termini di pagamento previsti nei confronti dei Soggetti del network;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme.

8.5 Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Piemonte di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via PEC all'indirizzo indicato dall'Emittitore all'articolo 12.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 Le Parti, qualora applicabili e per quanto di relativa competenza,

s'impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, non-ché la delega al Governo in materia antimafia") e successive modificazioni ed integrazioni.

9.2 Per quanto riguarda la commissione di cui ai punti 5.1), 5.2) e 5.3), Edenred ha comunicato all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. . E' causa di risoluzione del contratto la presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

9.3 In relazione ai trasferimenti di cui all'articolo 5.7, che sono importi fuori campo IVA in quanto mera movimentazione di carattere finanziario, come evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 febbraio 2011, Edenred si impegna ad utilizzare, nei confronti dei Soggetti della rete, strumenti di pagamento conformi a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ad indicare, al fine di consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti CIG e CUP:

- servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2017/2018 (affidato con D.D. 306 del 15/12/2017, in attuazione delle D.G.R. 38-6098 del 7/12/2017): CIG derivato n. 7592378487 - CUP J14F18000120002

- servizio di emissione dei voucher per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019 (affidato con D.D. n. 913 del 09/08/2018, in attuazione della D.G.R. n. 25 -6843 del 11/05/2018) CIG derivato n. 7592378487- CUP J14F18000170002.

Articolo 10 - Trattamento dati da parte di Edenred

10.1. Il Direttore pro tempore della Direzione Coesione Sociale, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente Contratto nomina Edenred quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

10.2. L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente Contratto.

10.3. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle

finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente Contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

10.4. Nello svolgimento dell'incarico Edenred dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal GDPR, in particolare:

a) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specifica-

to nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

b) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

c) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte di Edenred si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

d) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

e) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le

eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

f) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

10.5. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

10.6. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

10.7. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da Edenred esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal Contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;

- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale,
a qualsiasi titolo;

- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del Contratto.

10.8. Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

10.9. Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del

servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

10.10. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

10.11. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

10.12. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

10.13. Edenred si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per

quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

10.14. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente Contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

10.15. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente Contratto.

Articolo 11 - Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del Contratto

11.1 Responsabile unico del procedimento relativo al presente Contratto è il Dr. Arturo Faggio, dirigente del Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche" della Direzione Coesione sociale.

11.2 La funzione di Direttore dell'esecuzione del Contratto è svolta dal Dr. Maurizio Pepe.

Articolo 12 - Comunicazioni

12.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita, in forza del presente Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto via PEC e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, se inviata ai seguenti indirizzi:

Emittitore - Edenred Italia s.r.l.

alla c.a.

PEC: _____

Ente - Regione Piemonte - Direzione Generale Coesione Sociale, Settore Politiche per l'Istruzione

alla c.a. Dirigente Responsabile

PEC: istruzione@cert.regione.piemonte.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare

all'altra successivamente alla data di questo Contratto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le altre comunicazioni relativi all'attuazione del presente Contratto potranno avvenire mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Emittitore - Edenred Italia s.r.l.: e-mail: _____

Ente - Regione Piemonte - Direzione Generale Coesione Sociale, Settore Politiche per l'istruzione: e-mail: istruzione@regione.piemonte.it

Articolo 13 - Rinvio

13.1 Le Parti concordano espressamente di rinviare per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto:

- alla proposta tecnica ed economica presentata da Edenred Italia S.r.l. per la gestione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher elettronici per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (proposta Prot. n. 44381 del 22/11/2017 agli atti del Settore "Politiche dell'Istruzione", ora Settore "Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche", accettata dalla Regione Piemonte con Nota Prot. 49501/A1505A del 27/12/2017);
- alle determinazioni di affidamento ad Edenred Italia S.r.l. (D.D. n.1306 del 15/12/2017 e D.D. n. 913 del 09/08/2018);
- alla Convenzione CONSIP relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e la prestazione dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo

26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23

dicembre 2000 n. 388 - edizione 1, Lotto 1 - CIG 6513792733, ai relati-

vi allegati, nonché ai documenti in essa richiamati quali parti inte-

granti.

13.2 La documentazione elencata al punto precedente, ancorché non mate-

rialmente allegata la presente Contratto, è da intendersi a tutti gli effet-

ti quale parte integrante dello stesso.

13.3. Qualsiasi modifica o variazione al presente Contratto o a sue clauso-

le dovrà essere preventivamente negoziata tra le Parti e non sarà valida e

vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto sottoscritto da en-

trambe le Parti.

Articolo 14 - Nullità Parziale

14.1 Qualsiasi articolo o paragrafo del presente Contratto che sia o di-

venga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato come inef-

ficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non do-

vrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di

Legge, le altre disposizioni del presente Contratto. In tal caso, le Parti

s'impegnano a negoziare in buona fede impegni o accordi sostitutivi che ri-

spettino nella misura massima possibile la sostanza dell'originaria inten-

zione delle Parti.

Articolo 15 - Spese contrattuali

15.1 Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e di-

pendenti dal presente Contratto e suoi allegati, compresa la marca temporale, sono a carico di Edenred.

15.2 Il presente Contratto è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Edenred ed è dovuta in misura fissa, pari ad € 16,00 ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi allegati, salve le deroghe di legge).

15.3 Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente Contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore regionale Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici.

15.4 Il presente Contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131 del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Regione Piemonte, ma le spese di registrazione saranno a carico di Edenred.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

16.1 Le Parti si autorizzano vicendevolmente a trattare e a comunicare i rispettivi dati personali solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi al presente Contratto e dichiarano altresì che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la di-

rettiva 95/46/CE" (GDPR) e delle vigenti disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n. 196/2003), come successivamente modificato ed integrato, del D.Lgs. n. 101/2018 e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

16.2. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

21.2. Il legale rappresentante di Edenred, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di avere ricevuto, visionato e compreso l'informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, dichiara altresì di avere preso atto dei diritti di cui capo III del GDPR ed esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa consegnata.

Articolo 17 - Foro competente

17.1 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 18 - Condizioni conclusive di negoziazione

18.1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è

stato predisposto congiuntamente ed è il frutto di approfondita disamina e negoziazione, rappresentando l'intesa definitiva tra le stesse intercorsa, così che le precedenti clausole non possono e non devono essere considerate come condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti.

Regione Piemonte

Sottoscritto da: Dott. Gianfranco Bordone

Qualifica: Direttore regionale Coesione sociale

Firmato digitalmente

Edenred Italia s.r.l.

Sottoscritto da: _____

Qualifica: Amministratore Delegato

Firmato digitalmente